

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_ Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2883 del 26 NOV. 2020

**DIREZIONE** affari generali \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** conferimento incarico all'Avv. Andrea Adamo per la esecuzione coattiva della sentenza della Corte di Appello di Catania sez. Lavoro n. 219/2018 e della ordinanza della Corte di Cassazione n. 16108/20 in danno dei signori D.M. ed Altri.

L'ESTENSORE

U.O.C. AFFARI GENERALI  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL DIRETTORE  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
IL DIRETTORE  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 23 NOV 2020

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 41/58 del 2020 [C.E.] [C.P.] [F d.Vinc.] [S.Pass.]

Denominazione 5030207 "SP. LEG"

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO/ FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
Dott. Massimo Cicero  
\_\_\_\_\_

Il 26 NOV. 2020, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario, con l'assistenza ~~Dott. Emanuele Marcello Dioli~~, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

## IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

PREMESSO che con ricorso ex art. 700 c.p.c. avente n.1936/2014 notificato il 25.7.2014 il sig. I. G., dipendente dell'Azienda, richiedeva al Tribunale di Ragusa di adottare idoneo provvedimento cautelare di dispensa dal servizio a causa dello stato assoluto e permanente di inabilità del medesimo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, secondo quanto meglio descritto in ricorso;

VISTA la deliberazione n. 1620 del 31.7.2014 a mezzo della quale l'Azienda disponeva di costituirsi e resistere in giudizio, conferendo all'uopo incarico professionale all'Avv. Andrea Adamo;

VISTO l'ulteriore ricorso ex art. 696 c.p.c. avente n. 2561/2014 notificato il 30.9.2014 a mezzo del quale lo stesso sig. I. G. richiedeva al Tribunale di Ragusa 1) in via cautelare di disporre CTU per accertare il grado di invalidità permanente e di danno biologico subiti dal ricorrente; 2) dichiarare il diritto dello stesso ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, secondo quanto meglio descritto in ricorso;

VISTA la delibera n. 1955 del 10.10.2014 a mezzo della quale si confermava l'incarico di difesa all'Avv. Andrea Adamo per il sopra citato ricorso;

VISTA l'ordinanza del 11.11.2014 a mezzo della quale il Tribunale di Ragusa definiva il procedimento ex art. 700 c.p.c. avente n. 1936/2014, dichiarando il venir meno del requisito del periculum in mora a seguito del decesso di parte ricorrente, non dando seguito alla costituzione degli eredi del ricorrente ex art. 302 c.p.c., dichiarando cessata la materia del contendere cautelare e compensando le spese del giudizio;

VISTA la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 205/2016 depositata il 21.4.2016 a mezzo della quale il Giudice del Lavoro, pronunciandosi sul ricorso ex art. 696 c.p.c. avente n. 2561/2014 promosso dallo stesso I.G. e nel quale si costituivano gli Eredi, giusta memoria del 30.3.2015, dichiarava che l'insorgenza della patologia per cui è causa era da imputare alla responsabilità esclusiva dell'ASP e per effetto condannava la stessa al pagamento in favore di D.M.P. in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore I.R. a titolo di risarcimento danno, della somma di Euro 575.000,00 oltre interessi come in motivazione detratto quanto eventualmente percepito a titolo di equo indennizzo, oltre le spese processuali e di CTU;

VISTA la delibera n. 871 del 21.4.2016 a mezzo della quale l'ASP conferiva incarico all'Avv. Andrea Adamo di proporre appello avverso detta decisione;

PRESO ATTO della notifica, a cura di controparte, in data 20.7.2017 della sentenza in forma esecutiva e pedissequo precetto;

VISTO l'atto di pignoramento presso terzi notificato il 19.9.2017 ;

VISTA la delibera n. 2320 del 27.9.2017 a mezzo della quale l'ASP disponeva di proporre opposizione al pignoramento presso terzi come sopra avanzato conferendo incarico all'Avv. Danilo Vallone;

VISTA l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza n. 205/2016 ex art. 431 c.p.c. proposta alla Corte di Appello di Catania dall'Avv. Adamo difensore dell'ASP, stante l'avvenuto avvio della azione esecutiva ed il grave danno che l'Amministrazione verrebbe a subire stante il rilevante importo oggetto di esecuzione;

VISTA l'ordinanza della Corte di Appello di Catania del 23.10.2017, in esito alla predetta istanza, che dispone la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata per la parte eccedente la somma di Euro 100.000,00;

VISTA l'ordinanza del Tribunale di Ragusa del 8.1.2018, in esito alla opposizione al pignoramento presso terzi, che dispone la assegnazione a favore del creditore procedente della somma di Euro 100.000,00 oltre spese legali, disponendo lo svincolo delle restanti somme;

VISTA la sentenza n. 219/2018 pubblicata il 28.2.2018 a mezzo della quale la Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'ASP avverso la sentenza n. 205/2016, accoglieva l'appello e in riforma della appellata, rigettava la domanda proposta con ricorso del 23.9.2014; condannava parte appellata, in solido, al rimborso

delle spese processuali di primo e secondo grado in favore dell'ASP ;

VISTA le reversale di incasso n. 1363 del 12.6.2018 a mezzo della quale la signora D.M.P. ha restituito all'Azienda la somma di Euro 100.000,00 già assegnata a seguito della ordinanza del Tribunale e risultata non dovuta in virtù della sentenza n. 219/2018 della Corte di Appello sopra descritta ;

VISTO il ricorso per Cassazione proposto da D.M.P. in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore I.R. avverso la citata sentenza n. 219/2018 della Corte di Appello di Catania, notificato il 21.8.2018;

VISTA la delibera n. 1667 del 3.9.2018 e successiva rettifica n. 1713 del 13.9.2018 a mezzo della quale l'ASP disponeva di costituirsi e resistere avverso detto ricorso avanti la Corte di Cassazione;

VISTA l'ordinanza n. 16108/2020 della Sesta Sezione della Corte di Cassazione che dichiara inammissibile il ricorso proposto da controparte e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio;

PRESO ATTO che a tutt'oggi i ricorrenti non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto all'ASP e pari ad Euro 26.844,99 come comunicato al legale di controparte dall'Avv. Adamo con nota pec del 7.9.2020;

Ritenuto atto dovuto procedere al recupero del credito in virtù ed esecuzione delle predette decisioni, e che appare opportuno conferire incarico per la esecuzione coattiva allo stesso Avv. Andrea Adamo, per continuità di difesa ai sensi del vigente regolamento aziendale in materia di incarichi legali ;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di competenza;

### DELIBERA

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto da intendersi qui di seguito riportato e trascritto:

- Conferire incarico per continuità di difesa all'Avv. Andrea Adamo per la esecuzione coattiva della sentenza della Corte di Appello di Catania sez. Lavoro n. 219/2018 e della ordinanza della Corte di Cassazione n. 16108/20 in danno dei signori D.M. ed Altri;
- Liquidare e pagare a ricezione fattura ed a richiesta del legale un acconto fondo spese di Euro 1.500,00 sul conto di costo n.509030207 denominato "acconti annui avvocati esterni fiduciari" che andrà recuperato in danno dei debitori;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Salvatore Torrisi

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Angelo Aliquò

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE